



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/8 DEL 11.9.2007

---

**Oggetto:** Fondo unico L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 10. Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama l'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 che introduce nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali, facendo confluire in un unico fondo gli stanziamenti di diverse norme regionali, tra le quali la L.R. 1 giugno 1993, n. 25, che con le nuove disposizioni viene superata.

La L.R. 25/1993 trasferiva agli enti locali in un unico fondo le risorse per i servizi socio assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport, senza vincolo di destinazione specifico ma con l'obbligo di utilizzo conforme alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione e di settore previsti dalle rispettive leggi di riferimento.

Per il 2006, con la deliberazione n. 20/2 del 18 maggio 2006 la Giunta regionale ha definito i criteri di ripartizione del fondo sociale tenendo in considerazione la spesa storica sostenuta negli anni precedenti ma introducendo una ripartizione delle risorse basata su indicatori demografici, sociali ed epidemiologici che favorissero una maggiore equità nelle assegnazioni.

La costituzione del fondo unico di cui alla L.R. n. 2/2007, eliminando il vincolo di destinazione delle risorse, richiede un maggiore impegno programmatico del Comune nella determinazione delle risorse da destinare al conseguimento degli obiettivi indicati dalle leggi di riferimento.

Nel riconoscere la piena autonomia degli enti locali nell'utilizzo delle risorse assegnate con il fondo unico è opportuno ricordare che l'assistenza sociale è un diritto costituzionalmente tutelato (Cost. art. 117, lettera m) e che, in coerenza con i principi generali della legge quadro nazionale (Legge 8 novembre 2000, n. 328) e della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che istituisce in Sardegna il sistema integrato dei servizi alla persona, devono essere garantite almeno le prestazioni sociali e socio sanitarie finora erogate.



La medesima norma che istituisce il fondo unico prevede nello specifico a garanzia dei cittadini (comma 2, art. 10, L.R. n. 2/2007) che le somme assegnate devono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi indicati dalle leggi di riferimento.

Nelle more di una più approfondita riflessione sui contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza e cittadinanza sociale e dell'attivazione di un sistema più organico di monitoraggio e verifica della spesa sociale, si rende necessario non disperdere l'importante lavoro svolto in Sardegna per qualificare l'offerta di servizi sociali e assicurare ai cittadini i livelli di assistenza finora erogati dagli enti locali.

Come precisato nell'art. 30 della L.R. n. 23/2005, "I livelli essenziali sono garantiti sul territorio regionale ed all'interno di ciascun ambito territoriale, attraverso la realizzazione di servizi attuati con modalità quali:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;
- b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;
- c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
- e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;
- f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;
- g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale;
- h bis) servizio sociale professionale e al segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari."

Poiché le risorse del fondo unico di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007 risultano incrementate rispetto alla somma delle risorse dei fondi che vi affluiscono, esse dovrebbero pertanto consentire di mantenere, se non di migliorare, il livello delle prestazioni sociali in atto.



Pertanto, l'entità delle assegnazioni delle risorse del fondo sociale per il 2006 (Delib.G.R. n. 20/2 del 18 maggio 2006), oggi confluite nel fondo unico, dovrà costituire indicazione minima di quanto dovrà essere impegnato nel 2007 per assicurare almeno gli stessi livelli di assistenza degli anni precedenti. A tali risorse si aggiungono le ulteriori risorse finalizzate alla realizzazione di programmi regionali o interventi di settore quali ad esempio il programma "Ritornare a casa", il fondo per la non autosufficienza, i progetti per l'inclusione sociale, i piani personalizzati in favore delle persone con handicap grave, le provvidenze in favore di particolari categorie di cittadini.

L'Assessore ricorda che l'art. 28 della L.R. n. 23/2005 dispone che "gli enti locali possono prevedere livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione, stabilendo contestualmente le modalità di finanziamento."

In coerenza con tali disposizioni di legge, pertanto, servizi quali i soggiorni per anziani e minori, attività ludiche e ricreative, possono essere programmati e realizzati solo nell'ambito di priorità chiaramente esplicitate in sede di programmazione, individuando contestualmente la fonte di finanziamento.

Stante la complessità della materia, l'Assessore propone la costituzione, d'intesa con la Conferenza Regione-Enti Locali, di una commissione tecnica regionale con l'obiettivo di promuovere strategie per la progressiva messa a punto dei contenuti dei livelli di assistenza e cittadinanza sociale da garantire, con riferimento alle aree di bisogno prioritarie e predisporre strumenti ed azioni per il monitoraggio e la verifica della spesa sociale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche Sociali

#### **DELIBERA**

- di stabilire che, attraverso le risorse del fondo unico di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007 e le ulteriori risorse specificamente trasferite, gli enti locali dovranno assicurare ai cittadini almeno i livelli di assistenza sociale e sociosanitaria erogati nel 2006; in particolare, attraverso il fondo unico, devono essere destinate risorse almeno pari a quelle assegnate a tal fine per l'anno 2006 dalla Regione con la deliberazione n. 20/2 del 18 maggio 2006;
- di istituire, d'intesa con la Conferenza Regione-Enti Locali, una commissione tecnica regionale con l'obiettivo di promuovere strategie per la progressiva messa a punto dei contenuti dei livelli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  
DEL

di assistenza e cittadinanza sociale da garantire e predisporre strumenti ed azioni per il monitoraggio e la verifica della spesa sociale.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru